



ALESSANDRO ARMENIO
NOTAIO

Allegato "A" all'atto repertorio n. 18.945 raccolta n. 10.469

FONDAZIONE CHAIRE LOCOROTONDO ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

Articolo 1

Fondatore - Costituzione - Denominazione - Normativa di riferimento

1.1. Per espressa volontà e opera, nonché su iniziativa, del Fondatore "Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa" (di seguito, "Bcc di Locorotondo"- o "Fondatore") è costituita una fondazione denominata: "FONDAZIONE CHAIRE LOCOROTONDO ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE CHAIRE ETS" (di seguito, "Fondazione").

1.2 La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore; di seguito, "C.T.S.") e successive modifiche e integrazioni, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria.

Articolo 2

Sede legale - Sedi secondarie

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Locorotondo.

2.2 L'indirizzo della sede legale, definito in atto costitutivo, nell'ambito del Comune di Locorotondo potrà essere modificato, durante la vita della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Direzione, da adottarsi e pubblicizzarsi nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge.

2.3 Il Consiglio di Direzione può istituire e sopprimere, nel territorio nazionale e/o all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti e unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Scopo

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni, come analiticamente indicate nel successivo articolo 4 del presente statuto, promuovendo i valori che caratterizzano il Credito Cooperativo.

3.2 In particolare, la Fondazione, si prefigge lo scopo di offrire, a favore della collettività, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con particolare attenzione verso la popolazione residente nel territorio d'intervento del Fondatore, servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, sportivi, culturali e formativi, nonché finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e alla promozione dell'offerta turistica del territorio.

3.3 L'ambito geografico di operatività della Fondazione è quello della Regione Puglia.

3.4 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, non svolgerà direttamente o indirettamente attività politica o sindacale.

Articolo 4

Oggetto

4.1 Ai fini del raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 del presente statuto, agendo a favore della collettività, la Fondazione potrà svolgere, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e, ove consentito dalla normativa vigente, radiodiffusione televisiva in ambito locale;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4.2. Ai fini del raggiungimento dei propri scopi statutari, agendo a favore della collettività, avvalendosi di proprio personale (in forma di dipendenti e/o di collaboratori), nonché in convenzione con altri soggetti, la Fondazione eserciterà in dettaglio una o più delle attività di interesse generale esemplificativamente qui elencate:

- a) realizzazione e gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali per soggetti fragili, con svantaggio fisico, psichico, psichiatrico, sociale, nonché per soggetti affetti da disturbi o ritardi mentali o da dipendenze patologiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo: RSA, centri diurni, ambulatori medici, piscina riabilitativa, anche destinata ad uso sportivo e amatoriale, ecc.;
- b) realizzazione e gestione di strutture deputate ad organizzazione di eventi culturali, artistici, ricreativi, sportivi, di interesse sociale;

- c) servizi di assistenza a favore del nucleo familiare o di una parte di esso, anche attraverso servizi di assistenza domiciliare o centri di ascolto per tutti i soggetti con svantaggio sociale ovvero con forme di disabilità;
- d) servizi di mensa, guardaroba, lavanderia e igiene personale per persone che versano in condizioni di indifferibili necessità;
- e) trasporto accompagnato di minori e/o anziani e trasporto assistito di disabili;
- f) realizzazione e gestione di asili nido, scuole materne e ludoteche;
- g) realizzazione di progetti, indagini conoscitive, studi, ricerche, convegni, incontri, seminari, anche in collaborazione con enti pubblici, utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- h) interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- J) interventi di valorizzazione della storia del territorio, delle arti, dei mestieri e dei prodotti che ne hanno connotato il tessuto socio economico;
- k) gestione di emittenti radiofoniche comunitarie e/o di emittenti televisive locali.

4.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni, ove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sarà soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese.

4.4 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro, compiere le seguenti operazioni, che siano considerate opportune e/o utili per il conseguimento degli scopi medesimi:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, stipulare con le banche aperture di credito in conto corrente (c/c), contratti di finanziamento e mutui, a breve o a medio e lungo termine, anche consentendo l'iscrizione di ipoteche a garanzia dei finanziamenti medesimi, acquisire in locazione, anche finanziaria, acquistare in proprietà o in diritto di superficie, assumere in concessione o in comodato immobili e attrezzature, stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- b) concedere a terzi, sulla base di contratti di affitto o di comodato, la disponibilità in tutto o in parte di immobili;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- e) partecipare, anche concorrendo alla costituzione, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e a società strumentali per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

Articolo 5

Attività diverse, secondarie e strumentali

5.1 La Fondazione potrà altresì esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S. e

successive modifiche e integrazioni, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 4 del presente statuto, a condizione che le stesse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri ed entro i limiti definiti ai sensi del comma 1 del predetto art. 6 del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni,

5.2 Nei limiti sopra indicati, lo svolgimento di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla deliberazione del Consiglio di Direzione, da adottarsi nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro un milione. Esso è costituito dalle risorse apportate dal Fondatore in sede di costituzione.

6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- a) ulteriori apporti del Fondatore al Fondo di dotazione;
- b) rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- c) redditi netti derivanti dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione stessa;
- d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali;
- e) eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati a incremento del patrimonio per previsione di legge o per volontà del Consiglio di Direzione.

6.3 I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dalle rendite patrimoniali e finanziarie, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata che non sia espressamente indicata come destinata a incrementare il patrimonio.

6.4 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

6.5 Le riserve e i fondi costituiti in bilancio sono soggetti allo stesso regime statutario del patrimonio e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

6.6 Allo stesso regime sono soggetti tutti i possibili utili o avanzi di gestione determinatisi annualmente.

6.7 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8 del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7

Fondatore e Aderenti

7.1 E' Fondatore la Bcc di Locorotondo, in quanto soggetto che ha promosso la costituzione della Fondazione e che ha definito le regole di indirizzo e governo della Fondazione stessa.

7.2 Nel rispetto della conformazione giuridica istituzionale, i terzi che abbiano assunto, per contribuzione economica ovvero per atto di elezione comprovato da rilevante azione di ausilio allo sviluppo delle attività, una posizione di sostegno verso la Fondazione, possono rivestire, su

determinazione del Consiglio di Direzione, la qualità di Aderenti, determinativa del potere di esprimere, in forma non vincolante per il Consiglio di Direzione e per il Consiglio di Gestione, pareri, raccomandazioni e segnalazioni e, ove costituiti in Assemblea degli Aderenti, del potere di nominare una parte dei membri del Consiglio di Direzione.

7.3 In casi di particolarmente alto livello di sostegno, identificato con giudizio del Consiglio di Direzione, può essere conferito il rango di Aderente Benemerito.

7.4 Ove il numero di Aderenti sia ritenuto considerevole dal Consiglio di Direzione e comunque non inferiore a 100 (cento), di cui la maggioranza siano soci della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa, può essere indetta dal Presidente della Fondazione, su determinazione del Consiglio di Direzione, un'Assemblea annuale degli Aderenti volta a sollecitare un dibattito consultivo sull'azione della Fondazione e a designare i membri del Consiglio di Direzione di cui al successivo articolo 9 del presente statuto, a essa riservati.

7.5 Le attività, le regole di funzionamento e i presupposti operativi dell'Assemblea degli Aderenti devono essere stabiliti dal Consiglio di Direzione con apposito Regolamento.

Articolo 8

Organi istituzionali

8.1 Sono Organi della Fondazione.

1. il Consiglio di Direzione;
2. il Consiglio di Gestione;
3. il Presidente;
4. il Segretario Generale;
5. l'Organo di Controllo.

8.2 Sono organi eventuali, disciplinati dai relativi Regolamenti del Consiglio di Direzione, l'Assemblea degli Aderenti e il Comitato Scientifico.

Articolo 9

Consiglio di Direzione

9.1 Il Consiglio di Direzione è composto da nove membri nominati dalla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa, che ha altresì il potere di revoca e sostituzione degli stessi, che può esercitare in ogni momento, a suo insindacabile giudizio.

9.2 La maggioranza dei membri del Consiglio di Direzione dovrà essere costituita da Consiglieri residenti in uno dei Comuni in cui la Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo - Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa ha una sua agenzia, filiale o succursale.

9.3 Qualora sia costituita l'Assemblea degli Aderenti, questa nominerà, con facoltà di revocarli e sostituirli in ogni momento, cinque consiglieri e il numero dei consiglieri nominati dalla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa si ridurrà a quattro, con decadenza dei cinque consiglieri più giovani di età nominati dal Fondatore. Dovrà comunque in ogni caso essere garantito quanto previsto innanzi al punto 9.2.

9.4 Il Consiglio di Direzione dura in carica tre anni e termina il mandato alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; i componenti possono essere riconfermati.

9.5 Ciascun componente del Consiglio di Direzione assolve alla propria

funzione con il massimo impegno e diligenza, dedicandovi il tempo necessario. L'assenza non giustificata da gravi e comprovati motivi a due riunioni consecutive del Consiglio di Direzione è causa di decadenza dalla carica.

9.6 Le eventuali sostituzioni per cessazione dalla carica dovuta a dimissioni, decadenza, morte, revoca e a ogni altra causa, sono di competenza dell'ente, società o organismo che ha nominato il consigliere cessato che vi provvede senza indugio.

9.7 Nel caso di cessazione del Presidente, il Consiglio di Direzione provvede alla elezione sostitutiva di un altro membro del Consiglio, che resterà in carica fino al compimento del triennio consiliare, previo reintegro della composizione del Consiglio secondo le norme che precedono.

9.8 I componenti del Consiglio di Direzione devono essere in possesso dei requisiti di capacità e onorabilità necessari per il corretto e adeguato svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

9.9 Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio di Direzione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Direzione

10.1 Il Consiglio di Direzione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonché tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga necessario o opportuno. Se il Presidente e il Vice Presidente non sono ancora stati nominati, provvede alla convocazione del Consiglio di Direzione, che darà corso a dette nomine, il consigliere più anziano in età.

10.2 La convocazione è disposta con invito scritto da inviare, anche in forma elettronica, via posta elettronica certificata o via e-mail o via fax, al domicilio dei componenti il Consiglio di Direzione e dell'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima della seduta; l'invito dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione è effettuata mediante invito da inviare per posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

10.3 E' diritto della maggioranza dei Consiglieri o della maggioranza dell'Organo di Controllo ottenere, a richiesta ed entro trenta giorni, la convocazione del Consiglio per deliberare su specifici argomenti, oggetto di ordine del giorno vincolante. Ove entro tale termine, senza gravi e comprovati motivi, il Presidente non provveda a convocare il Consiglio di Direzione, vi provvederà il Segretario Generale entro i successivi trenta giorni, ponendo all'ordine del giorno gli stessi argomenti.

10.4 Le riunioni del Consiglio di Direzione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il presidente ed il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Direzione, ove lo stesso si considera riunito.

10.5 Il Consiglio di Direzione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei componenti in carica.

10.6 La riunione è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in età.

10.7 Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Direzione, con funzioni meramente consultive, persone particolarmente qualificate e competenti, in relazione alle materie da trattare.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Direzione.

11.1 Le deliberazioni del Consiglio di Direzione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alle modifiche dello statuto e quelle di cui al successivo Articolo 12, lettera o) del presente statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

11.2 Le votazioni si assumono a dichiarazione palese, esclusi i casi di designazione personale a cariche.

11.3 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

11.4 Della riunione è redatto verbale a cura del Segretario Generale ovvero, in caso di modifiche statutarie e negli altri casi previsti dalla legge, a cura di un Notaio.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Direzione

12.1 Il Consiglio di Direzione provvede alla definizione delle linee di indirizzo e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione ed è responsabile del perseguimento degli scopi istituzionali e della salvaguardia del patrimonio della Fondazione.

12.2 Sono di competenza del Consiglio di Direzione, oltre alle ulteriori materie stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- b) l'istituzione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) la determinazione degli indirizzi generali e del programma triennale e annuale di attività, individuando i settori di intervento, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima e sulla scorta di specifiche analisi di fattibilità e di sostenibilità finanziaria, gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei risultati;
- d) la definizione delle linee generali di una sana e prudente gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- e) la nomina, nell'ambito dei componenti del Consiglio di Direzione, del Presidente del Consiglio di Direzione, che assume contestualmente il ruolo di Presidente del Consiglio di Gestione;
- f) la nomina, nell'ambito dei componenti del Consiglio di Direzione, del Vice Presidente del Consiglio di Direzione, che assume contestualmente il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Gestione;
- g) la nomina degli altri componenti del Consiglio di Gestione, questi ultimi scelti anche tra soggetti componenti il Consiglio di Direzione, componenti che in tal caso decadono e dovranno essere sostituiti;
- h) la nomina, la revoca, il trattamento economico del Segretario Generale, il quale deve disporre di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, nonché la verifica della sussistenza dei suoi requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione/o di decadenza

- i) la dichiarazione di decadenza di Consiglieri di Direzione, di Consiglieri di Gestione e dei componenti l'Organo di Controllo;
- l) su conforme parere dell'Organo di controllo, il gettone di presenza ai componenti del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione, nonché – con delibera da assumersi in assenza degli interessati – il compenso fisso annuo al Presidente e al Vice presidente, ed eventualmente degli altri componenti del Consiglio di Gestione, per l'intera durata del mandato;
- m) le variazioni del fondo di dotazione della Fondazione;
- n) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché le deliberazioni inerenti la destinazione degli eventuali avanzi o la copertura degli eventuali disavanzi di gestione;
- o) l'istituzione dell'eventuale Comitato Scientifico, previa approvazione di specifico Regolamento;
- p) l'istituzione dell'eventuale Assemblea degli Aderenti, previa approvazione di specifico Regolamento;
- q) l'acquisto di partecipazioni in altri enti, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e in società strumentali per il perseguimento delle finalità della Fondazione, ovvero il concorso alla costituzione degli organismi anzidetti, nonché la cessione di tali partecipazioni;
- r) la liquidazione, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, l'incorporazione della Fondazione, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 13

Consiglio di Gestione

13.1 Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione.

13.2 Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di tre o cinque o sette membri, i quali assolvono alle loro funzioni con il massimo impegno e diligenza, dedicandovi il tempo necessario. L'assenza non giustificata da gravi e comprovati motivi a due riunioni consecutive del Consiglio di Gestione è causa di decadenza dalla carica.

13.3 Oltre al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Direzione, che rivestono di diritto anche il ruolo rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione, fanno parte del Consiglio di Gestione uno o tre o cinque membri nominati dal Consiglio di Direzione.

13.4 La carica di componente elettivo del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Direzione e l'accettazione della prima è causa di immediata decadenza da componente del Consiglio di Direzione.

13.5 Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni e resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Direzione successiva alla nomina di quest'ultimo; i componenti possono essere riconfermati.

13.6 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri di Gestione, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Direzione per l'integrazione del Consiglio di Gestione.

13.7 Il mandato dei Consiglieri di Gestione nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Gestione in carica.

13.8 I componenti del Consiglio di Gestione devono essere in possesso dei requisiti di capacità e di onorabilità necessari per il corretto e adeguato svolgimento delle funzioni cui sono preposti e non devono risultare

incompatibili, in quanto già membri degli organi di altri enti che svolgono attività istituzionale analoga a quella della Fondazione o esercenti, anche soltanto di fatto, ruoli apicali in detti enti ovvero legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado incluso con essi o con altri componenti degli Organi istituzionali della Fondazione.

13.9 Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio di Gestione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Gestione.

14.1 Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo Articolo 17 del presente statuto e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi componenti.

14.2 La convocazione è disposta dal Presidente con invito scritto da inviare, anche in forma elettronica, via posta elettronica certificata o via e-mail o via fax, al domicilio dei componenti il Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima della seduta; l'invito dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione è effettuata mediante invito da inviare per posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

14.3 Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il presidente ed il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considera riunito.

14.4 E' diritto della maggioranza dei Consiglieri di Gestione o della maggioranza dell'Organo di Controllo ottenere, a richiesta ed entro trenta giorni, la convocazione del Consiglio di Gestione per deliberare su specifici argomenti, oggetto di ordine del giorno vincolante. Ove entro tale termine, senza gravi e comprovati motivi, il Presidente non provveda a convocare il Consiglio di Gestione, vi provvederà il Segretario Generale entro i successivi trenta giorni, ponendo all'ordine del giorno gli stessi argomenti.

14.5 Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

14.6 La riunione è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in età.

14.7 Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Gestione persone particolarmente qualificate e competenti, in relazione alle materie da trattare.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio di Gestione

15.1 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

15.2 Le votazioni si assumono a dichiarazione palese.

15.3 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

15.4 Della riunione è redatto verbale a cura del Segretario Generale, ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione nominato su proposta del Presidente.

Articolo 16

Poteri del Consiglio di Gestione

16.1 Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Direzione, esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

16.2 In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Direzione e nel rispetto del bilancio di previsione (budget) da quest'ultimo approvato, le deliberazioni concernenti:

- a) la gestione operativa della Fondazione;
- b) la definizione del regolamento operativo interno degli uffici, dell'organigramma e del trattamento economico del personale;
- c) l'assunzione e la promozione del personale dipendente e i provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro, su proposta del Segretario generale;
- d) l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione di donazioni e di disposizioni testamentarie, aventi per oggetto beni immobili e mobili;
- e) l'acquisto e la cessione di strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge, nel rispetto degli scopi sociali;
- f) ogni determinazione relativa alla stipula di contratti;
- g) la determinazione dei criteri e delle modalità, nonché le decisioni, in ordine alle erogazioni per le finalità istituzionali.

16.3 Sono, altresì, di competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché le proposte di destinazione degli eventuali avanzi o di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Direzione;
- b) le nomine e le designazioni di amministratori e di sindaci in eventuali enti partecipati dalla Fondazione;
- c) la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse.

16.4 Al Consiglio di Gestione è attribuito, inoltre, un generale potere di proposta al Consiglio di Direzione in tutte le materie di competenza di quest'ultimo.

16.5 Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti di quanto consentito dalla legge, al Presidente e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega.

16.6 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Gestione secondo le modalità da questo fissate.

Articolo 17

Presidente

17.1 Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Direzione rivestono di diritto anche il ruolo di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

17.2 Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Direzione e il Consiglio di Gestione.

17.4 Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività, nelle materie di competenza del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione. Vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni, sull'andamento generale della Fondazione e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

17.5 E' compito del Presidente sovrintendere alla raccolta delle designazioni dei componenti del Consiglio di Direzione alla scadenza di quello da lui presieduto, nonché provvedere alla finalizzazione dei relativi atti formali utili e/o necessari all'insediamento del nuovo Consiglio di Direzione.

17.6 In situazioni di particolare urgenza, sentito il Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Consiglio di Gestione, sui quali deve riferire al Consiglio stesso nella prima riunione utile.

17.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

17.8 Il Presidente ha il potere di conferire procure e/o deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti ad altri componenti del Consiglio di Direzione o del Consiglio di Gestione.

17.9 Il Presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio la Fondazione.

Articolo 18

Segretario Generale

18.1 Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, definiti dal regolamento operativo interno.

18.2 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione con funzioni consultive e propositive, oltre che di segretario verbalizzante, ove tale incombenza non sia affidata a un Notaio.

18.3 Il Segretario Generale provvede alla predisposizione degli atti per le deliberazioni del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione e ne cura l'esecuzione avvalendosi della struttura della Fondazione.

18.4 Inoltre, il Segretario Generale compie ogni atto delegatogli.

18.5 Il Segretario Generale ha diritto ad un compenso annuo determinato dal Consiglio di Direzione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute

18.6 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente degli altri Organi della Fondazione ovvero con il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado incluso con i componenti degli altri Organi della Fondazione medesima.

Articolo 19

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

19.1 Il Fondatore nomina alternativamente, quale Organo di Controllo, un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi, designandone il Presidente e determinandone il compenso. Se l'Organo di Controllo è il Collegio Sindacale, il Fondatore nomina anche due sindaci supplenti.

19.2 I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra gli iscritti nel

Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

19.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e termina il mandato alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; i componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconfermati.

19.4 L'Organo di Controllo esercita funzione di controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento ed esprime il proprio parere, con apposite relazioni al Consiglio di Direzione, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, nonché sull'andamento della gestione. Svolge, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza, da parte della Fondazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in assenza di scopo di lucro.

19.5 L'Organo di Controllo deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione.

19.6 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale da inserire in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

19.7 La remunerazione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dal Consiglio di Direzione all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

19.8 In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il Consiglio di Direzione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Direzione può decidere che sia l'Organo di Controllo ad esercitare la revisione legale dei conti.

Articolo 20

Comitato Scientifico

20.1 Il Comitato Scientifico è organo eventuale con funzioni consultive, composto da tre a cinque membri nominati, fino a revoca o a dimissioni, dal Consiglio di Direzione.

20.2 Il Comitato Scientifico contribuisce, con suggerimenti e proposte, all'indirizzo delle attività della Fondazione e accoglie personalità pubblicamente distintesi per competenza nelle tematiche istituzionali della Fondazione.

20.3 I membri del Comitato Scientifico svolgono i loro compiti gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del proprio ufficio e possono essere destinatari di riconoscimenti, anche di natura economica, su delibera del Consiglio di Gestione, in segno di gratitudine per il contributo prestato allo sviluppo dei progetti della Fondazione.

Articolo 21

Compensi per le cariche e a favore dei lavoratori subordinati o autonomi

21.1 I componenti del Consiglio di Direzione e del Consiglio di Gestione possono essere destinatari di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi, oltre al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento delle rispettive mansioni.

21.2 Il Presidente ed il Vice presidente possono essere destinatari, altresì, di un compenso fisso annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, in conformità alla disciplina legale tempo per tempo applicabile alla Fondazione quale Ente del Terzo Settore.

21.3 La remunerazione del Segretario generale ed il compenso ai componenti dell'Organo di Controllo sono ugualmente determinati in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, in conformità alla disciplina legale tempo per tempo applicabile alla Fondazione quale Ente del Terzo Settore. Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento delle rispettive mansioni.

21.4 Le retribuzioni ed i compensi a favore dei lavoratori subordinati o autonomi non possono essere superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) del presente Statuto.

Articolo 22

Modifiche dello Statuto

22.1 Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Direzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal precedente Articolo 11 del presente statuto.

Articolo 23

Libri e scritture contabili

23.1 La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

Ciascun libro è tenuto a cura dei membri del medesimo organo e può essere consultato dai membri dell'organo medesimo nonché dai membri dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie, fatta eccezione per il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo che può essere esaminato solo dai membri dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

23.2 La contabilità della Fondazione è tenuta in conformità alle disposizioni di legge, anche di natura fiscale.

23.3 La Fondazione tiene tutte le scritture di cui all'art. 2214 del codice civile, che si rendano necessarie per la propria attività.

23.4 Le scritture contabili cronologiche e sistematiche sono redatte in modo da esprimere, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere.

Articolo 24

Bilanci

24.1 L'esercizio ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

24.2 Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di Direzione approva il bilancio preventivo (budget) relativo all'esercizio successivo, su proposta del Consiglio di Gestione.

24.3 Entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio, sentita la relazione dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Direzione approva, su proposta del Consiglio di Gestione, il bilancio dell'esercizio (formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, unitamente alla relazione di missione) e la proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo di gestione. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni.

24.4 Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria rispettivamente, prospettica e attuale, dell'ente.

24.5 La relazione di missione che accompagna il bilancio illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio dell'ente.

24.6 Ove obbligatorio, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa in materia.

Articolo 25

Scioglimento e Devoluzione

25.1 La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

25.2 Verificandosi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Direzione nomina un Liquidatore al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione. Conseguentemente, il Consiglio di Gestione si scioglie.

25.3 Ultimate le operazioni di liquidazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni che siano Enti del Terzo Settore e che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione, con preferenza per quelle che operano nei territori ricompresi nei Comuni di Locorotondo, Cisternino, Fasano e Martina Franca, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Direzione.

Articolo 26

Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal C.T.S. e successive modifiche e integrazioni, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria.

Articolo 27

Iscrizioni

27.1 La Fondazione, oltre che nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a norma dell'art. 11 del C.T.S. e successive modifiche e integrazioni, è iscritta nel registro delle imprese, ove obbligatorio.

Firmato: Antonio Convertini, Alessandro Armenio, segue il sigillo.